

# *Circolari per la clientela*

## **Uscita del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. "Brexit") - Principali effetti in ambito IVA**

**STUDIO TAXLEX**  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

**FUCECCHIO**  
50054 – Via di Burello, 6/E  
T. +39 0571 242622 – +39 0571 260730  
F. +39 0571 242622

P.IVA e C.F. 02280800489  
[www.taxlex.it](http://www.taxlex.it)

## PREMESSA

A decorrere dall'1.1.2021, il diritto dell'Unione europea ha cessato di avere applicazione nei rapporti con il Regno Unito, ivi inclusa la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni nazionali in materia di IVA, nonché la predetta direttiva, stabiliscono regimi IVA differenti per le operazioni transfrontaliere aventi ad oggetto beni, a seconda che queste avvengano all'interno dell'Unione europea ovvero oltrepassando i confini dell'Unione europea.

Il fatto che il Regno Unito sia divenuto, a tutti gli effetti, un "Paese terzo" comporta, tra l'altro, che abbiano assunto nuovamente rilevanza le barriere doganali nei rapporti con tale Paese.

Analoghe considerazioni possono farsi per le prestazioni di servizi, in particolare per quelle che, in base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell'operazione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Regno Unito, poiché non potranno più applicarsi le regole comunitarie.

## CESSIONI DI BENI

In considerazione del fatto che, dall'1.1.2021, sono tornate ad assumere rilevanza le barriere doganali tra Italia e Regno Unito, non essendo più quest'ultimo parte del territorio dell'Unione europea, è mutato il trattamento IVA delle cessioni di beni tra i menzionati Paesi.

È necessario distinguere a seconda che le operazioni coinvolgano esclusivamente soggetti passivi d'imposta o anche "privati", come riassunte nella tabella che segue.

|                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soggetto passivo in Italia</b>       | <b>Soggetto passivo nel Regno Unito</b> | <p>L'operazione non è più qualificabile come cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 41 co. 1 lett. a) del DL 331/93, bensì come <b>cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);</li> <li>ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto e l'esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.</li> </ul> |
| Soggetto passivo in Italia              | "Privato" nel Regno Unito               | <p>L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'Unione europea (con assoggettamento ad IVA in Italia al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di optare), qualificandosi invece come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l'esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Soggetto passivo nel Regno Unito</b> | <b>Soggetto passivo in Italia</b>       | <p>L'operazione non è più qualificabile come acquisto intracomunitario di beni di cui all'art. 38 co. 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, bensì assume rilievo come</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                     | <b>importazione</b> di beni ai sensi dell'art. 67 co. 1 del DPR 633/72, avente ad oggetto l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Soggetto passivo nel Regno Unito | "Privato" in Italia | L'operazione non è più qualificabile come vendita "a distanza" nel territorio dell'Unione europea (con assoggettamento ad IVA nel Regno Unito al di sotto di una determinata soglia e salva la possibilità di opzione del cedente), qualificandosi invece come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da uno Stato non compreso nel territorio doganale dell'Unione europea. |

### **MOVIMENTAZIONI DI BENI**

La presenza delle barriere doganali tra Italia e Regno Unito incide anche sul regime IVA e doganale applicabile alle movimentazioni di beni tra i due Stati che non comportano il trasferimento della proprietà, vale a dire:

- il trasferimento di beni propri per finalità rientranti nell'esercizio d'impresa;
- il trasferimento di beni propri per operazioni di perfezionamento;
- il trasferimento di beni da installare e cedere.

Non è più possibile applicare le norme previste per i trasferimenti intracomunitari di beni e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all'esportazione, ove applicabili, oltre che alle disposizioni doganali in materia di esportazione di beni.

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI "GENERICHE"**

Pur essendo il Regno Unito divenuto un Paese terzo, ai fini IVA, dall'1.1.2021, restano fermi i criteri di territorialità dell'imposta per le prestazioni di servizi "generiche", sia nel caso in cui siano rese a soggetti passivi d'imposta sia nel caso in cui siano rese a "privati":

- le prestazioni di servizi "generiche" rese a committenti soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il committente stesso (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi "generiche" rese a committenti non soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se è ivi stabilito il prestatore (art. 7-ter co. 1 lett. b) del DPR 633/72).

### **PRESTAZIONI DI SERVIZI "NON GENERICHE" B2B**

Nella seguente tabella sono evidenziate le prestazioni di servizi "non generiche" B2C e le eventuali modifiche a seguito della conclusione del periodo transitorio dell'Accordo di recesso.

| Natura della prestazione         | Criterio di territorialità        | Conseguenze |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Servizi relativi a beni immobili | Luogo di ubicazione dell'immobile | Immutato    |

|                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasporti passeggeri                                          | Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) | Immutato                                                                                                                                                                                                   |
| Trasporti intra-UE di beni                                    | Luogo di partenza del trasporto                                                          | Non più applicabile per i trasporti con il Regno Unito                                                                                                                                                     |
| Trasporti interni ed extra-UE di beni                         | Luogo di effettuazione del trasporto (in proporzione alla distanza percorsa nello Stato) | Immutato                                                                                                                                                                                                   |
| Ristorazione e <i>catering</i>                                | Luogo di materiale esecuzione                                                            | Immutato                                                                                                                                                                                                   |
| Ristorazione e <i>catering</i> a bordo di aereo, nave o treno | Luogo di partenza del trasporto                                                          | Immutato, fatta eccezione per i servizi di trasporto passeggeri effettuati in parte nel Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più) |

| Natura della prestazione                                                                                                                                                                                         | Criterio di territorialità                                                                               | Conseguenze                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locazione a breve termine di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                  | Luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso                                        | Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)              |
| Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto                                                                                                                            | Domicilio del committente e luogo di utilizzo del bene                                                   | Immutato, salvo che il bene sia utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)                             |
| Locazione a lungo termine di imbarcazioni da diporto                                                                                                                                                             | Luogo di stabilimento del prestatore e luogo di messa a disposizione del bene e di utilizzo dello stesso | Immutato, salvo che il bene sia consegnato e/o utilizzato nel territorio del Regno Unito (prima dell'1.1.2021 considerato territorio dell'Unione europea ai fini IVA e successivamente non più)              |
| Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, ecc.                                                                                                                                          | Luogo di svolgimento dell'attività                                                                       | Immutato                                                                                                                                                                                                     |
| Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.                                                                                                                                                             | Luogo di svolgimento della manifestazione                                                                | Immutato                                                                                                                                                                                                     |
| Prestazioni di intermediazione (in nome e per conto del cliente)                                                                                                                                                 | Luogo di rilevanza territoriale dell'operazione intermediata                                             | Immutato                                                                                                                                                                                                     |
| Lavorazioni e perizie su beni mobili materiali                                                                                                                                                                   | Luogo di materiale esecuzione dell'operazione                                                            | Immutato                                                                                                                                                                                                     |
| Telecomunicazioni, teleradiodiffusioni e commercio elettronico                                                                                                                                                   | Luogo di stabilimento del committente                                                                    | Immutato, salvo il venir meno della possibilità di avvalersi del meccanismo del MOSS per assolvere l'IVA nello Stato di destinazione del servizio                                                            |
| Cessioni di diritti d'autore, diritti su invenzioni industriali, marchi e simili<br><br>Prestazioni pubblicitarie<br>Consulenza e assistenza tecnica o legale<br>Operazioni finanziarie, bancarie e assicurative | Luogo di stabilimento del prestatore                                                                     | Per le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un "privato" nel Regno Unito, l'operazione era territorialmente rilevante in Italia sino al 31.12.2020 (dall'1.1.2021 è fuori campo IVA in Italia) |

## **ASPETTI DOCUMENTALI E COMUNICATIVI**

Gli effetti si producono anche in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi:

- non è più necessaria l'iscrizione al VIES per le operazioni con controparte inglese, mentre per espletare le formalità doganali è necessario acquisire il codice EORI;
- per le prestazioni di servizi "generiche", la prova dello *status* di soggetto passivo IVA del committente inglese dovrà essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
- la prova dell'invio dei beni nel Regno Unito, per l'applicazione del regime di non imponibilità, è data dalla documentazione doganale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B non dovranno più essere riportate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT;
- mutano alcune codifiche utilizzate nella presentazione del c.d. "esterometro".

## **RAPPORTI CON L'IRLANDA DEL NORD**

L'Accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale unionale all'Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale territorio:

- resta soggetto alla normativa UE per le cessioni di beni;
- è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord, è stata emanata la direttiva UE 20.11.2020 n. 1756.

La direttiva prevede che i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice "XI", diverso da quello del Regno Unito (che inizia con "GB").

La direttiva IVA stabilisce, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione europea siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito, ma per i territori che non hanno un codice specifico nell'ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici "X".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che fossero necessari.

Cordiali saluti,

HLB TAXLEX